



REGOLAMENTO SANZIONI

Delibera Assemblea del 13/12/2022

Documento in vigore da 1/1/2023

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SANZIONI

ARTICOLO 1	2
<i>OGGETTO E DEFINIZIONI</i>	<i>2</i>
ARTICOLO 2	2
<i>PRINCIPII GENERALI - CATEGORIE DI COMPORTAMENTI</i>	<i>2</i>
ARTICOLO 3	3
<i>SANZIONI RELATIVE ALLA OPERATIVITÀ NELLA GESTIONE DEI SERVIZI</i>	<i>3</i>
ARTICOLO 4	7
<i>SANZIONI RELATIVE ALLA OPERATIVITÀ DEL CDC RAEE</i>	<i>7</i>
ARTICOLO 5	9
<i>SANZIONI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DEL "REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI"</i>	<i>9</i>
ARTICOLO 6	10
<i>COMPETENZA - SOGGETTO ACCERTATORE</i>	<i>10</i>
ARTICOLO 7	11
<i>PROCEDURA DI IRROGAZIONE</i>	<i>11</i>
ARTICOLO 8	12
<i>SEGNALAZIONI AL COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO</i>	<i>12</i>
ARTICOLO 9	13
<i>UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI DA PARTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO</i>	<i>13</i>
ARTICOLO 10	14
<i>FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE</i>	<i>14</i>
ARTICOLO 11	14
<i>PUBBLICAZIONE</i>	<i>14</i>
Allegato 1	17
Allegato 2	18
Allegato 3	20

Articolo 1

Oggetto e definizioni

- 1.1 Il presente Regolamento ha lo scopo di garantire un costante miglioramento dei servizi svolti dai Sistemi Collettivi. Esso ha inoltre lo scopo di individuare le sanzioni applicabili ai Consorziati in caso di accertata violazione delle disposizioni relative al funzionamento del sistema RAEE ovvero delle disposizioni intese ad assicurare il corretto funzionamento del Centro di Coordinamento RAEE (di seguito anche "Centro di Coordinamento").
- 1.2 Il Regolamento è attuato dai soggetti come individuati di seguito al fine di garantire ai Consorziati condizioni uniformi ed omogenee, censurando e sanzionando comportamenti che possano ledere l'immagine del Centro di Coordinamento ovvero arrecare danno agli interessi dei Consorziati, ovvero consentire vantaggi a favore di alcuni solo dei Consorziati e a discapito degli altri.
- 1.3 I termini definiti con la lettera maiuscola avranno il significato loro rispettivamente attribuito dal presente Regolamento ovvero dallo Statuto e dal Regolamento del Centro di Coordinamento, dal Regolamento in materia di controlli ai Consorziati.
- 1.4 I riferimenti agli Accordi di Programma, alle Condizioni Generali di Ritiro e alle Convenzioni Operative sono relativi ai documenti vigenti di volta in volta e pubblicati sul sito www.cdcrree.it.
- 1.5 Gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
- 1.6 Il Regolamento è vincolante per tutti i Consorziati.
- 1.7 Nel presente Regolamento:
 - con il termine "Centro di Raccolta", si intendono tutti i Siti iscritti al Centro di Coordinamento Raee (CdR comunali, LdR, CrP, Installatori, Grandi Utilizzatori, Cat e Punti Vendita);
 - con il termine "giorni", ove non specificato diversamente, si intende "giorni lavorativi". Se il termine è riferito ad una attività legata alla apertura di un Centro di Raccolta, il termine si intende come "giorni lavorativi di apertura del Centro di Raccolta";
 - con il termine Accordi di Programma, ci si riferisce a tutti gli Accordi di Programma ex D.Lgs 49/2014 o a condizioni di servizio a punti di ritiro ove queste non siano parte integrante di un accordo in vigore e relativi allegati e Regolamenti.

Articolo 2

Principii generali - Categorie di comportamenti

- 2.1 In caso di accertamento da parte del Centro di Coordinamento, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento, dei comportamenti di seguito specificamente individuati, potranno essere applicate le sanzioni rispettivamente indicate. L'applicazione di tali sanzioni non esclude il diritto per il Centro di Coordinamento e/o dei Consorziati e/o di terzi di agire per il risarcimento di ulteriori danni.

-
- 2.2 Qualsiasi comportamento non esplicitamente individuato è escluso dall'applicazione del presente Regolamento, fermo restando il pieno diritto per il Centro di Coordinamento e/o dei Consorziati e/o dei terzi di agire in virtù di disposizioni generali anche in via risarcitoria.
- 2.3 Sono individuati diversi ambiti di applicazione delle sanzioni, anche ai sensi e per gli effetti di cui allo Statuto e al Regolamento a cui si aggiunge il mancato rispetto di quanto previsto nel Regolamento in materia di controlli ai Consorziati:
- sanzioni relative alla operatività nella gestione dei servizi di ritiro;
 - sanzioni relative alla operatività del CdC;
- sanzioni derivanti dalla applicazione del regolamento in materia di controlli.

Articolo 3

Sanzioni relative alla operatività nella gestione dei servizi

3.1. Sanzioni relative ai livelli ed alla qualità del servizio erogato

3.1.1. Ritardo nell'esecuzione dei servizi di ritiro

Tale condotta è concretata quando il Consorziato esegua una richiesta di ritiro oltre la data limite.

I dettagli del sistema sanzionatorio per tale comportamento sono indicati nell'Allegato 1.

3.1.2. Ritardo nella consuntivazione dell'EC

Tale condotta è concretata quando il Consorziato fornisca in ritardo la rendicontazione delle singole attività da inserire nell'estratto conto.

I dettagli del sistema sanzionatorio per tale comportamento sono indicati nell'Allegato 4.

3.1.3. Mancato / ritardato pagamento degli EC

Tale condotta è concretata quando il Consorziato risulti in ritardo nel pagamento delle fatture relative ai premi di efficienza dovuti ai Sottoscrittori ai sensi degli Accordi di Programma.

A seguito di segnalazione da parte del Sottoscrittore, il Centro di Coordinamento provvede a sollecitare il pagamento al Consorziato, inoltrando copia della documentazione contestata.

Il Consorziato ha tempo 10 giorni per fornire evidenze al Centro di Coordinamento dell'avvenuto pagamento, o dell'errata richiesta del Sottoscrittore.

Oltre tale termine viene erogata una sanzione pari al doppio dell'importo dovuto come premio di efficienza, con un massimo di 20.000 €.

Quanto precede rimanendo impregiudicata qualsiasi azione da parte del Sottoscrittore nei confronti del Consorziato.

3.1.4. Rispetto requisiti Accordo sul trattamento

Tale condotta è concretata quando il Consorziato:

- A. non utilizzi impianti di trattamento e recupero accreditati presso

il Centro di Coordinamento.

La sanzione applicabile è pari a:

- 500 € per tonnellata in caso di RAEE appartenenti ai raggruppamenti R1, R2, R3, e R4.
- 3.000 € per tonnellata nel caso di RAEE del raggruppamento R5.

B. non si attenga ai requisiti minimi previsti nell'Accordo sul Trattamento in vigore nella regolazione del rapporto contrattuale con gli impianti di trattamento.

La sanzione è pari a:

- 100 € per ciascuno dei requisiti minimi previsti e non inseriti a contratto.

In caso di assenza di ciascun contratto, l'assemblea ha la facoltà di comminare sanzioni da 1.600 € a 10.000 €.

In entrambi i casi, l'adeguamento della situazione contrattuale deve essere concluso entro 30 giorni dalla segnalazione.

3.2. Sanzioni relative alla corretta comunicazione dei dati operativi

3.2.1. Errata Rendicontazione degli esiti relativi ai servizi di ritiro eseguiti (primarie e secondarie)

Tale condotta è concretata quando il Consorziato, relativamente alle missioni eseguite e rendicontate (codice esito 00):

1. fornisca una rendicontazione errata relativamente ad uno dei seguenti campi:
 - data ritiro
 - quantità (peso verificato a destino)
 - partenza
 - destinazione
 - stato primaria (C o T) (ove richiesto)
 - tratte di primaria associate (ove richiesto)
 - Kg Primaria¹ (ove richiesto)
 - Kilogrammi Totali Secondaria² (ove richiesto)
2. indichi un CER non compatibile con il raggruppamento;
3. non fornisca esplicita e corretta indicazione del raggruppamento stesso (vale per tutti i raggruppamenti).

La sanzione è pari a 100 € ed è applicabile per ogni riga di esito errata (a prescindere dal numero di errori rilevati per singolo esito e dalla tipologia di errore).

Qualora più righe di esito errate siano riferite al medesimo FIR, la sanzione viene conteggiata una sola volta.

Qualora, a seguito dei controlli su una attività rendicontata, emergano altri errori di rendicontazione relativi ad altre righe di esito (es primarie o secondarie associate), la sanzione viene conteggiata per ciascuna delle righe di esito su cui emergano errori.

¹ Nome campo del tracciato. Si riferisce ai quantitativi relativi alla tratta primaria effettivamente prelevati con la tratta di secondaria indicata

² Nome campo del tracciato. Si riferisce ai quantitativi complessivi della tratta di secondaria.

La sanzione è applicabile qualora l'errore sia emerso a seguito di una richiesta di controllo del Centro di Coordinamento e/o di una segnalazione di terzi.

Altre correzioni segnalate o effettuate direttamente dal Consorziato vedono attribuiti i soli oneri amministrativi come definito nelle Regole Operative vigenti.

3.2.2. Errata Rendicontazione degli esiti relativi ai servizi di ritiro non eseguiti

Tale condotta è concretata quando il Consorziato:

1. Rendiconti una RdR come "non eseguita - MSA" (codice esito 01), associando un MSA non coerente con le regole previste per la gestione degli MSA, così come definito nelle Note Esplicative.
2. Rendiconti una RdR come "non eseguita - doppia" (codice esito 02) in assenza dei requisiti previsti, così come definiti nelle Note Esplicative.

La sanzione è pari a 300 € ed è applicabile per ogni riga di esito errata.

Limitatamente agli esiti relativi al raggruppamento 5, qualora più righe di esito errate siano riferite alla medesima RdR, la sanzione viene conteggiata una sola volta.

La sanzione è applicabile qualora l'errore sia emerso a seguito di una richiesta di controllo del Centro di Coordinamento e/o di una segnalazione di terzi.

Altre correzioni segnalate o effettuate direttamente dal Consorziato vedono attribuiti i soli oneri amministrativi come definito nelle Regole Operative vigenti.

3.2.3. Coerenza dei dati rendicontati (primarie VS secondarie)

Tale condotta è concretata quando il Consorziato rendiconti esiti relativi a tratte di primaria e/o di secondaria non coerenti tra loro.

I dettagli del sistema sanzionatorio per tale comportamento sono indicati nell'Allegato 5.

3.2.4. Errata Rendicontazione delle attività da inserire negli Estratti Conto (EC)

Tale condotta è concretata quando il Consorziato fornisca una rendicontazione errata relativa agli Estratti Conto.

I dettagli del sistema sanzionatorio per tale comportamento sono indicati nell'Allegato 3.

Correzioni segnalate o effettuate direttamente dal Consorziato vedono attribuiti i soli oneri amministrativi come definito nelle Regole Operative vigenti.

3.2.5. Errata segnalazione MSA

Tale condotta è concretata quando il Consorziato abbia rendicontato come non eseguita (codice esito "01") una RdR indicando un Modulo di Segnalazione Anomalia oggetto di contestazione e tale Modulo venga poi chiuso a favore del Sottoscrittore dopo valutazione del Comitato Guida. La sanzione applicabile è di 1.000 € per ogni riga di esito che ricada in questa casistica.

3.3. Sanzioni relative al ritardo nella comunicazione dei dati operativi

3.3.1. Mancato riscontro entro i termini previsti alle Richieste di Ritiro

Tale condotta è concretata quando il Consorziato non fornisca la rendicontazione di un esito (eseguito o non eseguito) entro 3 mesi dalla data di inserimento della relativa RdR.

La sanzione applicabile è di 500 € per ogni mancata rendicontazione emersa a seguito di una richiesta di controllo del Centro di Coordinamento e/o di una segnalazione di terzi.

3.3.2. Mancato invio a trattamento entro i termini previsti

Tale condotta è concretata quando il Consorziato non provveda all'invio ad impianto di trattamento accreditato dei volumi prelevati da PdP, entro i tempi previsti.

La sanzione si applica su tutti i volumi che non vengano inviati al trattamento in impianto accreditato per il raggruppamento entro 12 mesi dal prelievo da PdP.

La sanzione è pari a

- 500 € per ogni tonnellata non inviata ad impianto di trattamento accreditato, in caso di RAEE appartenenti ai raggruppamenti R1, R2, R3, e R4;
- 3.000 € per ogni tonnellata non inviata ad impianto di trattamento accreditato, in caso di RAEE del raggruppamento R5.

3.3.3. Ritardo consuntivazione esiti

Tale condotta è concretata quando il Consorziato fornisca in ritardo la rendicontazione relativa ad un esito (esito eseguito/non eseguito; tratte di primaria / secondaria).

I dettagli del sistema sanzionatorio per tale comportamento sono indicati nell'Allegato 2

3.3.4. Mancato riscontro entro i termini previsti alle richieste del CdC RAEE:

Tale condotta è concretata quando il Consorziato non invii al Centro di Coordinamento adeguate evidenze e/o correzioni a fronte di segnalazioni relative agli ambiti previsti dal presente regolamento.

La sanzione applicabile è di 100 € per ogni segnalazione a cui non faccia seguito risposta entro 15 giorni dalla comunicazione.

Articolo 4

Sanzioni relative alla operatività del CdC RAEE

4.1 Sanzioni relative alla comunicazione di dati non corretti

4.1.1 Errata dichiarazione dati relativi all'impresso sul mercato

Tale condotta è concretata quando, a seguito di controllo da parte del Centro di Coordinamento, si riscontri un errore nella dichiarazione definitiva di impresso sul mercato resa dal Sistema Collettivo.

La sanzione applicabile è pari a 3.000 €.

Nel caso di dichiarazione errata in difetto, il Sistema Collettivo procede al pagamento in denaro, al Centro di Coordinamento, della differenza tra l'effettiva quantità impressa sul mercato e la dichiarazione fornita, moltiplicata per i costi standard previsti nel "decreto garanzie" per il tasso di ritorno medio dell'anno operativo nel raggruppamento di pertinenza e aumentata del 100% a titolo di penale non soddisfacente.

Il Centro di Coordinamento conguaglia economicamente agli altri Sistemi Collettivi le quantità di mancata raccolta del Sistema Collettivo sanzionato nell'anno operativo.

In caso l'errore sia dovuto a un'errata dichiarazione fornita dal produttore al Sistema Collettivo e successivamente da questi comunicata al Centro di Coordinamento, il dato viene corretto e se necessario si procede ad una riassegnazione infraperiodo, il Sistema Collettivo paga un costo amministrativo, ma non viene comminata alcuna sanzione.

4.1.2 Presentazione di documentazione e/o dichiarazioni non veritiere o invalide:

Tale condotta è concretata quando il Consorziato presenti garanzie inefficaci, invalide o ineseguibili al Centro di Coordinamento.

La sanzione applicabile è l'incremento dell'importo della garanzia sino a coprire l'intero debito garantito, oltre al risarcimento eventuale dei danni.

Inoltre, nel caso in cui il Consorziato presenti volontariamente documentazione non veritiera al Centro di Coordinamento, ai suoi organi o al Direttore, ovvero alteri il contenuto di un atto vero e/o renda dichiarazioni consapevolmente non veritiere su fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità anche al fine di trarne un ingiusto profitto o un generico vantaggio, l'assemblea commina una sanzione da 10.000€ a 100.000€.

4.2 Sanzioni relative al ritardo nella comunicazione dei dati

4.2.1 Ritardo nell'invio della dichiarazione entro i termini previsti dei dati relativi all'immesso sul mercato

Tale condotta è concretata quando il Consorziato fornisca una dichiarazione in ritardo rispetto alle scadenze previste.

La sanzione è pari a 5.000€ in caso di ritardo contenuto entro i 2 giorni lavorativi successivi alla scadenza.

In caso di ritardo superiore (ovvero dal terzo giorno lavorativo successivo), oltre alla sanzione pari a 5.000€ da versarsi a favore del Centro di Coordinamento, l'assegnazione agli altri Consorziati è effettuata senza tener conto delle quote del Consorziato inadempiente, proporzionalmente alle quote dichiarate da questi, e il Consorziato inadempiente ha l'obbligo di corrispondere – con cadenza mensile – il corrispettivo del servizio svolto per suo conto dagli altri Consorziati. Tale corrispettivo è pari ai costi standard, moltiplicati per il peso trattato da ciascun Consorziato in sua vece, aumentato del 15% a titolo di penale non soddisfattiva.

4.2.2 Mancata dichiarazione entro i termini previsti dei dati richiesti dai Regolamenti vigenti

Tale condotta è concretata quando il Consorziato risulti in ritardo nel fornire al Centro di Coordinamento le dichiarazioni previste dai Regolamenti Vigenti.

La sanzione applicabile è pari a 500 € al giorno per ogni giorno di ritardo.

4.2.3 Mancato rispetto delle delibere degli organismi previsti

Tale condotta è concretata quando il Consorziato non ottemperi alle decisioni dell'Assemblea dei Consorziati, del Consiglio di amministrazione ovvero del Collegio dei Probiviri.

In tali casi l'Assemblea ha la facoltà di comminare sanzioni da 10.000€ a Euro 100.000€ purché le decisioni stesse non siano in contrasto o vadano oltre quanto previsto dalle leggi vigenti, salva la finalità di maggiore tutela all'ambiente.

[Rif. Attuale Art. 6.1 e 6.3, unificate]

4.3 Sanzioni relative al ritardo nei pagamenti

Tale condotta è concretata nel caso in cui il Consorziato sia in mora in relazione a pagamenti di somme dovute al Centro di Coordinamento. Si applicano – in via convenzionale – le disposizioni e gli interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231 del 2002 e successive modifiche e/o integrazioni). Gli interessi decorrono, pertanto, in via automatica al 60° giorno dall'invio della fattura del Centro di Coordinamento (ex art. 4 D. Lgs. 231 del 2002), e la misura è pari a quella prevista dall'art. 5 D. Lgs. 231 del 2002 (saggio BCE per principale strumento di rifinanziamento + 7 punti) oltre al rimborso dei costi sostenuti per i solleciti di pagamento a tariffa stragiudiziale (ex art. 6 D. Lgs. 231/2002).

Il ritardo nel pagamento superiore ai 90 giorni dall'invio della fattura comporta immediata richiesta di decreto ingiuntivo da parte del Centro di Coordinamento con aggravio di spese a carico del Consorziato

inadempiente, ferma la sospensione delle attività svolte dal Centro di Coordinamento a favore del Consorziato
La competenza per l'emissione del decreto ingiuntivo spetta al foro di Milano in via esclusiva.

Articolo 5

Sanzioni derivanti dalla applicazione del "Regolamento in materia di controlli"

5.1 Mancato rispetto di quanto previsto nell'articolo 2 del Regolamento in materia di controlli ai Consorziati

Tale condotta è concretata quando il Consorziato non ottemperi a quanto previsto nell'articolo 2 del Regolamento in materia di controlli ai Consorziati.

In particolare, il Consorziato che non ottemperi a quanto previsto nell'articolo 2.2 è sottoposto ad una sanzione pari a 5.000€.

Il Consorziato che non ottemperi a quanto previsto nell'articolo 2.5 è sottoposto ad una sanzione pari a 5.000€.

5.2 Mancato rispetto di quanto previsto nell'articolo 3 del Regolamento in materia di controlli ai Consorziati

Tale condotta è concretata quando il Consorziato non ottemperi a quanto previsto nell'articolo 3 del Regolamento in materia di controlli ai Consorziati.

Il Consorziato che non ottemperi alle previsioni di cui all'art. 3.4 del Regolamento in materia di controlli è sottoposto ad una sanzione pari a 25.000€; ove l'inottemperanza all'art. 3.4 del Regolamento in materia di controlli abbia determinato l'adesione di uno o più Produttori di AEE, già aderenti ad altro Consorziato, al Consorziato inadempiente, la sanzione è maggiorata di un importo pari al valore del differenziale su base annuale del contributo totale richiesto ai Produttori di AEE rispetto ai valori dei costi standard come definiti nel "decreto garanzie" per il totale delle tonnellate gestite per conto dei nuovi Produttori acquisiti dal Consorziato inadempiente.

Il Consorziato che non ottemperi a quanto previsto all'articolo 3.5 del Regolamento in materia di controlli ai consorziati è sottoposto ad una sanzione pari a 25.000€ aumentata di un ammontare pari al valore totale del differenziale su base annuale del contributo totale richiesto ai Produttori di AEE rispetto ai costi effettivi per il totale delle tonnellate gestite per conto dei Produttori.

Il Consorziato che non ottemperi all'obbligo di trasmissione del prospetto previsionale entro il mese di dicembre di ciascun anno secondo quanto previsto all'articolo 3.6 del Regolamento in materia di controlli ai consorziati è sottoposto ad una sanzione base pari a 2.000€, aumentata per ogni giorno di ritardo rispetto al 31 dicembre di 500€ al giorno.

Il Consorziato che non ottemperi all'obbligo di trasmissione del prospetto consuntivo secondo quanto previsto all'articolo 3.9 è sottoposto ad una sanzione base pari ad 2.000€ aumentata per ogni giorno di ritardo rispetto al 31 dicembre di 500€ al giorno.

Si precisa che tutte le sanzioni di cui al presente Articolo sono cumulabili fra loro, senza limitazione.

5.3 Mancato rispetto di quanto previsto nell'articolo 4 del Regolamento in materia di controlli ai Consorziati

Tale condotta è concretata quando il Consorziato non abbia ottemperato a quanto previsto nell'articolo 4 del Regolamento in materia di controlli ai Consorziati.

In particolare, il Consorziato che non ottemperi a quanto previsto all'articolo 4.2 è sottoposto ad una sanzione pari a 5.000€ a cui si aggiunge l'obbligo di inviare la documentazione prevista entro il 7 aprile; la sanzione è aumentata per ogni giorno di ritardo rispetto al 7 aprile di 500€ al giorno.

5.4 Mancato rispetto di quanto previsto nell'articolo 5 del Regolamento in materia di controlli ai Consorziati.

Tale condotta è concretata quando il Consorziato non abbia ottemperato a quanto previsto nell'articolo 5 del Regolamento in materia di controlli ai Consorziati.

In particolare, il Consorziato che non ottemperi a quanto previsto all'articolo 5.3 è sottoposto ad una sanzione pari a 2.000€ a cui si aggiunge l'obbligo di inviare la documentazione prevista entro il 7 del mese successivo a quello in cui cade l'obbligo; la sanzione è aumentata per ogni giorno di ritardo rispetto al 7 del mese successivo di 500€ al giorno.

Il Consorziato che non ottemperi a quanto previsto all'articolo 5.4 è sottoposto ad una sanzione pari a 5.000€.

Il Consorziato che non ottemperi a quanto previsto all'articolo 5.5 è sottoposto ad una sanzione pari a 2.000€ a cui si aggiunge l'obbligo di inviare la documentazione prevista entro 7 giorni da quello in cui cade l'obbligo; la sanzione è aumentata per ogni giorno di ritardo rispetto al settimo giorno seguente quello in cui cade l'obbligo di 500€ al giorno.

Il Consorziato che non ottemperi a quanto previsto all'articolo 5.7 è sottoposto ad una sanzione pari a 2.000€ a cui si aggiunge l'obbligo di inviare la documentazione prevista entro 7 giorni da quello in cui cade l'obbligo; la sanzione è aumentata per ogni giorno di ritardo rispetto al settimo giorno seguente quello in cui cade l'obbligo di 500€ al giorno.

5.5 Mancato rispetto di quanto previsto nell'articolo 6 del Regolamento in materia di controlli ai Consorziati

Tale condotta è concretata quando il Consorziato non abbia ottemperato a quanto previsto nell'articolo 6 del Regolamento in materia di controlli ai Consorziati.

In particolare, il Consorziato che non ottemperi a quanto previsto agli articoli 6.2 e 6.3 e che non è già oggetto di specifica sanzione prevista in questo regolamento è sottoposto ad una sanzione pari a 2.000€ a cui si aggiunge l'obbligo di inviare la documentazione prevista entro 7 giorni; la sanzione è aumentata per ogni giorno di ritardo rispetto al settimo giorno seguente quello in cui cade l'obbligo di 500€ al giorno.

Articolo 6

Competenza - Soggetto Accertatore

L'organo competente in via generale all'accertamento delle condotte vietate e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento è l'Assemblea dei Consorziati.

L'Assemblea ha delegato, mediante il presente Regolamento, l'accertamento delle condotte e l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 3, 4 (ad eccezione degli articoli 4.1.2 e 4.3) e 5 al Direttore Generale, che si impegna alla totale riservatezza e che si può avvalere di auditor terzi, anch'essi sottoposti ad un accordo di riservatezza e che informa delle violazioni il Comitato Esecutivo nel rispetto della riservatezza dei dati rispetto ai Consorziati.

Ai fini del presente Regolamento, il soggetto competente che di volta in volta procede all'accertamento delle condotte sanzionate e all'applicazione delle sanzioni è denominato genericamente "Soggetto Accertatore".

Articolo 7

Procedura di irrogazione

- 7.1 In tutti i casi di accertamento da parte del Soggetto Accertatore di una condotta astrattamente corrispondente alle condotte sanzionate ai sensi del presente Regolamento, il medesimo (se collettivo, tramite il Presidente) invierà una contestazione scritta al Consorziato (anche via email, comunque attraverso un mezzo tramite il quale possa essere verificata la data di invio della contestazione e l'effettiva ricezione all'indirizzo del destinatario), indicando i fatti posti alla base della contestazione e la sanzione prevista applicabile in specie.
Relativamente alle casistiche previste all'articolo 3, le contestazioni possono essere inviate tramite email agli indirizzi forniti dal Consorziato.
- 7.2 Il Consorziato ha diritto di presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni scritte nel termine perentorio di 5 giorni lavorativi data dalla data dell'invio della comunicazione di cui al punto precedente, allegando la documentazione che ritiene rilevante e/o chiedendo di essere sentito personalmente.
L'eventuale audizione dovrà avvenire nei 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta, anche in forma di conferenza telefonica o videoconferenza: in tutti i casi sarà presente un segretario che verbalizzerà le dichiarazioni del Consorziato e gli eventuali rilievi del Soggetto Accertatore.
- 7.3 Limitatamente alle sanzioni derivanti dagli articoli 4 e 5, nel caso di mancato riscontro da parte del Consorziato entro i termini previsti, il Soggetto Accertatore trasmetterà al medesimo una comunicazione mediante lettera raccomandata A/R o PEC, che potrà essere anticipata via email, nella quale sarà indicato il mancato esercizio del diritto di cui al punto precedente, e sarà irrogata la sanzione prevista.
- 7.4 Il pagamento dell'importo relativo verrà richiesto entro un termine non inferiore a 15 giorni di calendario e non superiore a 60 giorni di calendario dalla data di invio della comunicazione a mezzo raccomandata o PEC.
- 7.5 Nel caso in cui il Consorziato abbia presentato le proprie osservazioni scritte ovvero abbia richiesto di essere sentito, si potranno verificare le seguenti ipotesi:

(a) il Soggetto Accertatore potrà accogliere integralmente le difese del Consorziato: in questo caso il procedimento si estingue;

(b) il Soggetto Accertatore potrà rigettare parzialmente o integralmente le difese del Consorziato: in tal caso si applicherà il paragrafo 7.3 che precede e il Soggetto Accertatore trasmetterà una comunicazione mediante lettera raccomandata A/R o PEC, che potrà essere anticipata via fax e/o via email, nella quale - fatto cenno alle contestazioni ricevute - sarà irrogata la sanzione prevista nella misura indicata nella prima comunicazione ovvero nella diversa inferiore misura risultante dal parziale accoglimento delle ragioni del Consorziato. Il pagamento dell'importo relativo verrà richiesto entro un termine non inferiore a 10 giorni di calendario e non superiore a 30 giorni di calendario dalla data di invio della comunicazione a mezzo raccomandata o PEC.

7.6 Nel caso in cui il Consorziato intenda opporsi all'irrogazione della sanzione avrà l'onere di farlo entro 10 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione mediante lettera raccomandata o PEC (da anticiparsi via fax o via email) inviata al Presidente del Centro di Coordinamento, al Soggetto Accertatore e al Collegio dei Probiviri.

Nell'impugnazione il Consorziato dovrà indicare tutte le argomentazioni e le contestazioni in relazione alla sanzione ed allegare tutta la documentazione a sostegno della propria posizione chiedendo, nella sola ipotesi in cui sostenga che la propria posizione determini un conflitto contro un organo del Centro di Coordinamento, l'intervento espresso del Collegio dei Probiviri.

Il Presidente provvederà alla comunicazione dell'impugnazione al Comitato Esecutivo e/o all'Assemblea a seconda di chi sia competente a decidere sulla stessa nel caso di specie.

In tutti i casi di sanzioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del presente Regolamento la decisione sull'impugnazione sarà assunta dal Comitato Esecutivo in sede collegiale, o - nei casi previsti dall'art. 6 - dall'Assemblea dei Consorziati convocata in sede ordinaria con la presenza dei Probiviri.

Nei casi in cui il Consorziato sollevi l'eccezione di un conflitto tra un organo del Centro di Coordinamento e il Consorziato e per le sanzioni previste dall'articolo 7 la decisione sull'impugnazione sarà assunta dal Collegio dei Probiviri.

7.7 Il Collegio dei Probiviri, il Comitato Esecutivo e l'Assemblea - a seconda di chi sia competente - decideranno senza formalità di procedura nel più breve tempo possibile e comunicheranno la propria decisione al Consorziato e al Soggetto Accertatore.

L'Assemblea ed il Comitato Esecutivo decideranno sempre con l'esclusione della partecipazione al voto da parte del ricorrente.

7.8 Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri, investito di una questione di conflitto tra un organo del Centro di Coordinamento e il Consorziato, ritenga tale questione insussistente, in quanto la materia oggetto della controversia è esclusivamente relativa alla condotta contestata o alla misura della sanzione o alla sua applicazione, il Collegio dei Probiviri, dichiarando la propria incompetenza a decidere, potrà irrogare una sanzione analoga a quella prevista dall'art. 6.1 del presente Regolamento.

Articolo 8

Segnalazioni al Comitato di Vigilanza e Controllo

-
- 8.1 Ai sensi dell'art. 3 comma 4 lettera (e) dello Statuto, il Centro di Coordinamento, tramite il Direttore Generale, provvederà a segnalare le condotte sanzionate e le relative sanzioni irrogate al Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione dei RAEE nei seguenti casi:
- 8.1.1 in tutti i casi di condotte e sanzioni previste dall'art. 3 del presente Regolamento;
- 8.1.2 in tutti i casi di condotte e sanzioni previste dall'art. 4.7 e 6.2 del presente Regolamento;
- 8.1.3 in tutti gli altri casi di condotte e sanzioni previste dal presente Regolamento per i quali – in relazione alla gravità della condotta, del danno cagionato ovvero alla recidiva – il Soggetto Accertatore, previa la sola comunicazione al Comitato Esecutivo, ritenga opportuno informare il Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione dei RAEE.
- 8.2 L'informativa di cui al paragrafo 8.1.1 del presente Regolamento ha carattere periodico ed è effettuata semestralmente.
- 8.3 Le informative di cui ai paragrafi 8.1.2. e 8.1.3. potranno essere effettuate contestualmente all'informativa periodica di cui all'articolo 8.2 che precede ovvero a mezzo di comunicazione apposita, a insindacabile scelta del Soggetto Accertatore.

Articolo 9

Utilizzo dei proventi delle sanzioni da parte del Centro di Coordinamento

- 9.1 L'attività del Centro di Coordinamento è priva di scopo di lucro e i proventi derivanti al medesimo dalle sanzioni saranno utilizzati dal Centro di Coordinamento al fine di consentire la riparazione e la tutela degli interessi violati dalle condotte vietate.
- 9.2 Per quanto riguarda le sanzioni previste dall'art. 3 del presente Regolamento, il Centro di Coordinamento utilizzerà i relativi proventi esclusivamente con il fine di preservare e incrementare la reputazione del sistema RAEE e del Centro di Coordinamento in tutte le più opportune forme. Potranno – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo– essere organizzate campagne di marketing e comunicazione in linea con lo scopo di preservare l'immagine del sistema nei confronti dei terzi ovvero potranno organizzarsi *training* a tutti i soggetti coinvolti nel sistema RAEE (quindi non solo i Consorziati, ma anche terzi il cui ruolo sia importante ai fini della migliore gestione operativa del sistema) in relazione alle materie di competenza ovvero a quelle ancillari, con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro, alla salvaguardia ambientale etc.
- Tali risorse finanziarie potranno essere altresì impiegate per intensificare i controlli sugli impianti di trattamento e recupero accreditati ovvero per qualsiasi altro scopo compatibile con il ruolo del Centro di Coordinamento e dei Consorziati nell'ambito del Sistema RAEE.
- 9.3 Per quanto riguarda la parte variabile prevista dalle sanzioni indicate agli articoli 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, - in considerazione del fatto che le relative violazioni comportano un danno diretto per subito da tutti i Consorziati diversi dal Consorziato inadempiente - il Centro di Coordinamento utilizzerà i relativi proventi al fine di ristorare il danno subito dai Consorziati non inadempienti,

restituendo a questi ultimi i versamenti dai medesimi corrisposti al Centro di Coordinamento pro quota rispetto al differenziale tra obbligo di raccolta ed effettivo raccolto.

Ogni eventuale residuo sarà impiegato ai sensi degli articoli 9.2 e 9.4 del presente Regolamento.

- 9.4 Ogni eventuale residuo andrà a formare il fondo consortile e sarà impiegato con le finalità di cui all'art. 3 dello Statuto.

Articolo 10

Foro esclusivamente competente

- 10.1 Fermo restando quanto disposto dall'art. 23 dello Statuto, il foro esclusivamente competente per la decisione dei giudizi relativi all'applicazione del presente Regolamento e delle relative sanzioni è quello di Milano.

Articolo 11

Pubblicazione

- 11.1 Il Centro di Coordinamento procederà alla pubblicazione sul proprio sito dell'elenco dei Consorziati che sono stati oggetto di una sanzione e per la quale si sia concluso completamente l'iter previsto all'articolo 7. L'elenco è periodicamente aggiornato e riporterà i dati relativi agli ultimi tre anni.

ALLEGATO 1 - Ritardo nei ritiri

Si considera come "Periodo di riferimento" ogni trimestre a partire dal 1.01. Al fine del calcolo dei ritardi si considerano tutte e solo le missioni "a chiamata" (emissione di una richiesta di ritiro) con data rendicontazione nel trimestre di riferimento e chiuse come "eseguite" (con codice esito 00).

Per ciascuna di queste missioni si confronta la data prelievo con la data limite (Data Ultima di Ritiro) e si conteggiano i giorni di ritardo. I giorni di ritardo massimi conteggiabili per ciascuna missione sono 5 (ovvero anche in caso di ritardi superiori, si conteggiano 5 giorni). Il numero complessivo dei giorni di ritardo viene rapportato al totale delle missioni eseguite nel trimestre di riferimento.

Se il rapporto è inferiore o uguale al 3,00%, non si applicano sanzioni. Se il rapporto è superiore al 3,00%, il numero di giorni di ritardo eccedenti al 3,00%, arrotondato alla seconda cifra decimale, viene moltiplicato per l'importo di Euro 100.

I giorni di ritardo sono da intendersi come i giorni lavorativi di apertura successivi alla data ultima per il ritiro, così come previsto dagli Accordi di Programma in vigore.

Per il solo raggruppamento R5 i giorni di ritardo vengono moltiplicati per 0,5.

Esempio di applicazione

Totale missioni "a chiamata" nel periodo di riferimento: 85

Totale giorni di ritardo: 4

Soglia: $3\% \cdot 85 = 2,55$ gg
Ritardo: $4\text{gg} - 2,55 = 1,45$
Sanzione: $1,45 \cdot 100\text{€} = 145 \text{€}$

ALLEGATO 2 - RITARDO NELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI AL CENTRO DI COORDINAMENTO

Si considera come "Periodo di riferimento" ogni trimestre a partire dal 1.01.
Al fine del calcolo dei ritardi si considerano tutte le missioni chiuse come "eseguite" (primarie o secondarie, con codice esito 00) o chiuse come "non eseguite per MSA" (primarie con codice esito 01) con **data di rendicontazione** nel trimestre di riferimento.

Per ciascuna di queste missioni:

- se **missione eseguita** (codice 00), si confronta la **data prelievo con la data di rendicontazione**.
Se:

$$(Mese\ data\ rendicontazione) > (Mese\ data\ di\ prelievo + 1\ mese)$$

la missione si considera rendicontata in ritardo e si provvede al conteggio dell'attività in ritardo

- Se **missione NON eseguita con MSA** (codice 01) si confronta la **data di rilevazione della anomalia con la data di rendicontazione**.
Se:

$$(Mese\ data\ rendicontazione) > (Mese\ data\ rilevazione\ anomalia + 1\ mese)$$

la missione si considera rendicontata in ritardo e si provvede al conteggio dell'attività in ritardo

La sanzione si applica se il numero complessivo di eventi in ritardo è superiore al 3% (arrotondato all'intero superiore) del totale delle attività rendicontate nel periodo di riferimento

$$\frac{\text{N° attività in ritardo}}{\text{N° totale attività nel periodo di riferimento}} > 3\%$$

La sanzione applicabile è di 50 € per ciascuna attività in ritardo, in eccesso rispetto alla soglia prevista

Esempio di applicazione

Totale missioni rendicontate nel trimestre: 80

Un ritiro svolto il 15/01 e rendicontato tra il 16/02 e il 15/03 → 1 attività in ritardo

Un ritiro svolto il 15/01 e rendicontato tra il 16/03 e il 15/04 → 4 attività in ritardo

Due ritiri svolti il 15/01 e rendicontati tra il 16/04 e il 15/05 → 2 attività in ritardo

Totale attività in ritardo = 1+4+2=7

Tasso di ritardo: $7/80 = 8,75\% \rightarrow$ SANZIONE

Calcolo importo sanzione.

Soglia 3 % = $3\% \cdot 80 = 2,4 \rightarrow$ n° max ritardi ammissibili = 3 (2,4 arrotondato ad intero superiore).

Ritardi riscontrati 7

Ritardi sanzionati = $7 - 3 = 4$

Importo sanzione = $4 \cdot 50\text{€} = 200 \text{€}$

ALLEGATO 3 - Errata Rendicontazione delle attività previste negli Estratti Conto

La sanzione è prevista nel caso in cui:

- A. venga caricato un estratto conto contenente valori errati (relativamente a tutte le attività previste in EC, ovvero sia Premi di Efficienza sia Penali);
- B. venga caricato un estratto conto incompleto (mancante di attività - missioni o penali - che avrebbero dovuto essere inserite).

La sanzione si applica se il numero complessivo di attività (missioni e/o penali) contenenti valori errati è superiore al 3% del totale delle attività (missioni e/o penali, arrotondato all'intero superiore) presenti nell'estratto conto, cioè:

$$\frac{\text{N° errori}}{\text{N° totale attività corrette EC}} > 3\%$$

La sanzione applicabile è di 50 € per ciascun valore errato (sia in positivo che in negativo) o mancante, in eccesso rispetto alla soglia prevista, e richiede in ogni caso il corretto riconoscimento del premio o della penale al Sottoscrittore.

La sanzione è applicabile qualora l'errore sia emerso a seguito di una richiesta di controllo del Centro di Coordinamento e/o di una segnalazione di terzi.

Esempio di applicazione

Totale attività nell'estratto conto relativo al periodo "gen - mar": 100

N° missioni premiabili con importo PE errato:	10
N° missioni premiabili non inserite nell'EC:	3
N° penali non inserite nell'EC:	2
Totale errori:	15

Tasso di errore: $15/(100+3+2) = 14\% \rightarrow$ SANZIONE

Calcolo importo sanzione.

Soglia 3,00% = $3\% * 105 = 3,15 \rightarrow$ n° max errori ammissibili = 4 (3,15 arrotondato ad intero superiore).

Errori riscontrati 15

Errori sanzionati = $15 - 4 = 11$

Importo sanzione = $11 * 50€ = 550 €$

ALLEGATO 4 - RITARDO NELLA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ESTRATTO CONTO

Si considera come "Periodo di riferimento" ogni "estratto conto", definito per trimestre a partire dal 1.01.

Al fine del calcolo dei ritardi si considerano tutte le attività previste dagli accordi in essere (penali, sanzioni, premi di efficienza) con **data di rendicontazione** nel trimestre di riferimento.

Per ciascuna di queste attività si confronta la **data di competenza** (e quindi l'EC di competenza), **con la data di rendicontazione** (e quindi con l'EC in cui ciascuna attività è stata inserita).

Ogni singola attività si considera rendicontata in ritardo se:

$$(EC \text{ di rendicontazione}) > (EC \text{ di competenza})$$

L'entità del ritardo è calcolata secondo la seguente formula:

Entità ritardo = N° progressivo dell'EC in cui l'attività è inserita - N° progressivo dell'EC di competenza

Se il rapporto è inferiore o uguale al 3,00%, non si applicano sanzioni.

Se il rapporto è superiore al 3,00%, il numero di giorni di ritardo eccedenti al 3,00%, arrotondato alla seconda cifra decimale, viene moltiplicato per l'importo di 50 €.

Esempio di applicazione

EC di riferimento: IV
Totale attività inserite nell' EC: 95

Attività di competenza del I EC inserite nel IV EC: 4
Attività di competenza del II EC inserite nel IV EC: 1
Attività di competenza del III EC inserite nel IV EC: 0

$$\begin{aligned} \text{Entità ritardi} &= 4 * (\text{IV}-\text{I}) + 1 * (\text{IV} - \text{II}) + 0 * (\text{IV} - \text{III}) \\ &= 4 * 3 + 1 * 2 + 0 * 1 = 14 \end{aligned}$$

Rapporto: $14/95 = 14,7\% \rightarrow$ SANZIONE

Soglia = $3\% * 95 = 2,85 \rightarrow$ n° max ritardi ammissibili = 3 (2,85 arrotondato ad intero superiore).

Importo sanzione = $(14 - 3) * 50 = 11 * 50€ = 55 €$

NOTA: le singole attività non dichiarate nell'EC potranno essere conteggiate ai sensi del presente articolo o - in alternativa - ai sensi dell'Art 3.2.4 (Errata Rendicontazione delle attività da inserire negli Estratti Conto) a seconda dei controlli a seguito dei quali venga riscontrata l'assenza della attività dall' EC.

ALLEGATO 5 - COERENZA DEI DATI RENDICONTATI (PRIMARIE VS SECONDARIE)

Si considera come "Periodo di riferimento" ogni trimestre a partire dal 1.01.

Al fine del calcolo dei ritardi si considerano tutte le missioni chiuse come "eseguite" (primarie o secondarie, con codice esito 00) con **data di rendicontazione** nel trimestre di riferimento.

A. Per ogni attività si misura lo scostamento in peso tra primaria e relative secondarie.

Ogni singola attività con uno scostamento maggiore o uguale al 10% in peso è soggetta a sanzione.

L'importo della sanzione è pari a:

- 500 €/ton per ogni kg incoerente per i raggruppamenti da 1 a 4
- €/ton per ogni kg incoerente per il raggruppamento 5

Qualora lo scostamento sia riconducibile ad un mero errore di rendicontazione, dimostrabile quindi con evidenze derivate dai formulari e dalla documentazione relativa al materiale movimentato, si applica una sanzione fissa pari a 100 € per ogni singola attività con valori errati.

B. Per ogni attività si misura lo scostamento in peso tra primaria e relative secondarie.

Si conteggiano tutte le singole attività per le quali lo scostamento in peso sia superiore al 5%.

Le attività così conteggiate vengono rapportate al totale delle attività (primarie) nel periodo di riferimento;

- o se il rapporto è inferiore al 3%, nessuna sanzione è intrapresa;
- o se il rapporto è maggiore o uguale al 3%, si applicano le seguenti sanzioni:
 1. Vengono conteggiate tutte le attività per le quali lo scostamento in peso sia superiore al 5% ed inferiore al 10%
 2. La sanzione si applica al 97% del valore assoluto degli scostamenti relativi a ciascuna delle attività di cui al punto 1.
 3. La sanzione è pari a
 - 500 €/ton per ogni kg incoerente per i raggruppamenti da 1 a 4
 - €/ton per ogni kg incoerente per il raggruppamento 5

Esempio di applicazione

Totale attività (primarie + secondarie) rendicontate nel trimestre: 100

Elenco attività con relativo scostamento

Numero attività	Scostamento in kg	scostamento %	Raggruppamento
80	0	0%	
2	250	3%	R1
2	155	2%	R4
2	120	7%	R5
3	100	8%	R3

4	300	6%	R2, R3
2	500	10%	R3
3	170	15%	R5
100	1.145		

Sanzione casistica A

Numero attività con scostamento $\geq 10\%$: 5

Importo sanzione = $(500 \text{ kg} * 500 \text{ €/ton}) + (170 \text{ kg} * 3.000 \text{ €/ton}) = 250 \text{ €} + 510 \text{ €} = 760 \text{ €}$

Sanzione casistica B

Numero attività con scostamento $> 5\%$: 14

Totale attività = 100

% attività incoerenti = $14/100 = 14\% \rightarrow$ SANZIONE

Numero attività	Scostamento in kg	scostamento %	Raggr	Sanzione	
2	120	7%	R5	$97\% * 120 \text{ kg} * 3.000 \text{ €/ton}$	349,2 €
3	100	8%	R3	$97\% * 100 \text{ kg} * 500 \text{ €/ton}$	48,5 €
4	300	6%	R2, R3	$97\% * 300 \text{ kg} * 500 \text{ €/ton}$	145,5 €

Totale sanzioni (Casistica A + Casistica B) = 760 € + 543,2 € = 1.303,2 €